

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1684 del 24 settembre 2013

L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 3. Trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico. Prosecuzione dell'attività dello Sportello Unico Demanio Idrico in provincia di Belluno.
[Acque]

Note per la trasparenza:

Nell'ambito del processo di snellimento delle procedure e di accesso "trasparente" all'amministrazione da parte dell'utenza, in materia di demanio idrico, appare opportuno proseguire l'attività dello Sportello Unico Demanio Idrico in provincia di Belluno, avviata con DGR 420/2011.

Note per la trasparenza:

Nell'ambito del processo di snellimento delle procedure e di accesso "trasparente" all'amministrazione da parte dell'utenza, in materia di demanio idrico, appare opportuno proseguire l'attività dello Sportello Unico Demanio Idrico in provincia di Belluno, avviata con DGR 420/2011.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Come è noto, l'art.89, comma 1, lett. I), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha a suo tempo conferito alle Regioni le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all'introito dei relativi proventi.

In seguito, l'art.4, commi da 38 a 41, della L. 24 dicembre 2003, n.350 (Legge finanziaria dello Stato per l'anno 2004), ha disposto l'attribuzione alle Province composte per il 95% da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico; per quanto riguarda il Veneto, alla Provincia di Belluno.

La disposizione legislativa statale veniva, quindi, recepita con l'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, successivamente modificato dall'art. 107 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

Con deliberazione n. 411 del 24 febbraio 2009, la Giunta regionale impartiva le prime disposizioni operative per dare attuazione al trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, ai sensi e per gli effetti della richiamata L.R. 2/2006.

Dal 1° gennaio 2009 la Provincia di Belluno ha esercitato le funzioni di gestione del demanio idrico relativamente alle nuove istanze di concessione, mentre la Regione del Veneto, nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, ha continuato a svolgere le funzioni per quelle avviate prima del 31 dicembre 2008 e tuttora in itinere.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 465 del 2 marzo 2010, ha definito le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, dando attuazione alle disposizioni di cui all'art.3 della L.R. 2/2006.

La Provincia di Belluno ha, a sua volta, approvato le modalità di trasferimento con deliberazione di Giunta n. 58 del 3 marzo 2010.

Successivamente, con deliberazione n. 420 del 12 aprile 2011, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione dello Sportello Unico Demanio Idrico in provincia di Belluno.

A sua volta, con deliberazione n. 134 del 4 maggio 2011 la Giunta provinciale ha approvato tali modalità di trasferimento.

La convenzione, che è stata sottoscritta dalle parti in data 14 maggio 2011, aveva durata 12 mesi, decorsi i quali, "verificate le condizioni di efficienza ed efficacia dell'ufficio, le parti si impegnano a rinnovare il presente accordo per un ulteriore congruo periodo da concordare".

La medesima convenzione stabiliva che per le concessioni oggetto di trasferimento, i procedimenti in corso sarebbero rimasti in capo alla Regione del Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno fino alla loro conclusione e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; con DGRV n. 2629 del 18 dicembre 2012 tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2013.

L'esperienza dello Sportello Unico ha consentito il raggiungimento di risultati positivi in riferimento alla semplificazione amministrativa, per effetto della presenza di una interfaccia unica offerta all'utenza relativamente ai procedimenti relativi alle concessioni di derivazione d'acqua, alla formazione del personale provinciale assegnato allo Sportello e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, a fini di speditezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per garantire la continuità del servizio, lo Sportello Unico Demanio Idrico ha svolto e continua a svolgere con efficienza ed efficacia la propria attività, con le modalità stabilite dalla convenzione sottoscritta.

Al fine di proseguire l'esperienza dello Sportello Unico Demanio Idrico e di regolamentarne il funzionamento, si è redatto lo "Schema di aggiornamento della convenzione per la costituzione e il funzionamento di uno sportello unico per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del Demanio Idrico" (**Allegato A**) tra le parti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di cui si propone l'approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 2/2006;

VISTE le proprie deliberazioni 411/2009, 465/2010, 420/2011 e 2629/2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta provinciale di Belluno 58/2010 e 134/2011.

delibera

1. di approvare, per quanto riportato nelle premesse, l'allegato schema di convenzione (**Allegato A**), che costituisce parte integrante al presente provvedimento, riguardante le modalità per proseguite l'attività dello Sportello Unico Demanio Idrico, di cui alla DGR n. 420 del 12 aprile 2011;
2. di autorizzare il Presidente, o suo delegato, alla firma della convenzione riguardante le modalità di costituzione dello Sportello Unico del Demanio Idrico;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14.3.2013 n.33;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.